SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 agosto 2011, n. **160**.

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Considerato altresì che, a norma del comma 6 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità del corso di formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Sedi didattiche

1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attività didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in più sezioni.

Art. 3.

Finalità del corso e aree di studio

1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione e tre mesi di applicazione pratica.

2. L'attività didattica del periodo di formazione di nove mesi è articolata in lezioni teoriche e pratiche e può essere organizzata in moduli.

3. Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corso si articola nelle seguenti aree di studio:

competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente;

competenze operative ordinarie;

competenze e valori di ruolo;

competenze comportamentali;

standard motorio professionale.

4. Obiettivo del corso è altresì quello di formare gli allievi a uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza dell'autoprotezione e la cultura dell'efficienza fisica.

5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Prove di verifica periodiche

1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si articola il corso e per verificare contestualmente il regolare svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso test a controllo eventualmente computerizzato.
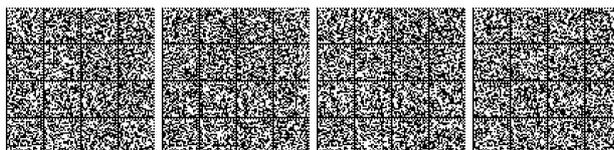
2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto del direttore centrale per la formazione.

3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.

4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza, gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta.

5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle competenze minime per l'allievo vigile del fuoco che non ha superato la prova di recupero.

Art. 5.

Esame finale

1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico.

2. L'esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione, è articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento.

3. L'esame finale teorico-pratico si intende superato se l'allievo raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al comma 2.

4. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame.

5. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

6. L'allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si presenti ad una delle prove dell'esame teorico-pratico è considerato rinunciatario e dimesso dal corso.

7. Il voto complessivo finale del corso di formazione è costituito dai risultati dell'esame teorico-pratico, nonché dalla valutazione delle prove di verifica periodiche.

Art. 6.

Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica periodiche è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Vice Capo Dipartimento vicario. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed è composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale.

2. La commissione dell'esame finale teorico-pratico è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. La commissione di cui al comma 2 è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed è composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale.

4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con successivo provvedimento.

Art. 7.

Giudizio di idoneità al servizio di istituto

1. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame.

2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto deve essere motivato ed è espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.

Art. 8.

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame teorico-pratico e ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, è organizzato con il sistema dell'addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato.

3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalità di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica.
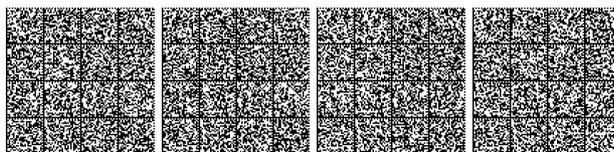
4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui è applicato. La relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva.

5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui è applicato, da formularsi con la relazione di cui al comma 4.

Art. 9.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 agosto 2011

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O..

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

«Art. 6 *(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)*. — 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.., è il seguente:

«Art. 29 *(Tavolo tecnico per la programmazione didattica)*. — 1. L'Amministrazione istituisce un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione stessa e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione da perseguirsi attraverso:

l'attivazione di un sistema permanente di addestramento, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale avvalendosi anche di strumenti informatici e multimediali;

l'attivazione di percorsi formativi di qualificazione collegati ai passaggi tra le aree ed all'interno delle aree professionali;

la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad una congrua attività formativa sulla base di progetti individuati e funzionali alle esigenze di servizio.

2. Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento.

3. Il tavolo tecnico determina i criteri per la realizzazione di appositi albi di formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

11G0202

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in diciannovesima seduta comune, il 4 ottobre 2011 alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

11A12804

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2011.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013; prima e seconda tranche".

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 37.395 milioni di euro.
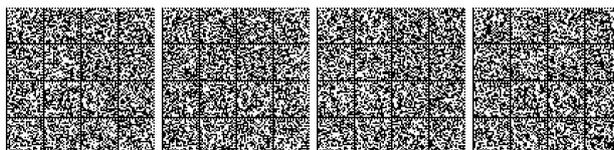
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ");

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ", con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 settembre 2013, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'articolo16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".

Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto "prezzo di esclusione", non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al "prezzo massimo accoglibile", determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il “prezzo massimo accoglibile” aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L’assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell’assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell’ammontare nominale indicato al primo comma dell’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi dell’art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all’asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al “prezzo di esclusione”. Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della prima tranche.

Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno “specialista” dovrà essere presentata con le modalità di cui all’art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l’indicazione dell’importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all’intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell’asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 13.

L’importo spettante di diritto a ciascuno “specialista” nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste “ordinarie” dei “CTZ” (ivi compresa quella di cui all’art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno “specialista” il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più “specialisti” presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 settembre 2011 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d’asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1) art. 8.

Art. 16.

L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all’anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l’importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l’importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l’anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A12745

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iovan Oana Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iovan Oana Irina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist niv. 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato Tg-Jiu nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist niv. 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato Tg-Jiu nell'anno 2009 dalla sig.ra Iovan Oana Irina, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 31 marzo 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iovan Oana Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12225

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Spitzer Ralf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Spitzer Ralf, nato a Darmstadt (Germania) il giorno 11 maggio 1958, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Clinica Ferdinand-Sauerbruch di Wuppertal - Elberfeld in data 28 agosto 1979, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 1979 il sig. Spitzer Ralf ha ricevuto dall'Oberstadtdirektor della Città di Wuppertal - Ufficio della sanità il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenpfleger»;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente tedesca in data 12 agosto 2011 che attesta che il titolo in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Clinica Ferdinand-Sauerbruch di Wuppertal - Elberfeld in data 28 agosto 1979, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenpfleger» a partire dal giorno 1° ottobre 1979, dal sig. Spitzer Ralf, nato a Darmstadt (Germania) il giorno 11 maggio 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Spitzer Ralf è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12226

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Forcano Aparicio Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Forcano Aparicio Anna, nata a Barcellona (Spagna) il 26 aprile 1977, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universitat Ramon Llull» nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 30 marzo 2011 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universitat Ramon Llull» nell'anno 2002 dalla sig.ra Forcano Aparicio Anna, nata a Barcellona (Spagna) il 26 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Forcano Aparicio Anna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12227

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2011.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione di una Scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 17, con il quale è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;

Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/97 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Ritenuto necessario definire la scheda tecnica della indicazione geografica «Brandy italiano», atteso il rinvio disposto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Scheda tecnica

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Brandy italiano», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 51

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA "*BRANDY ITALIANO*"

1. **Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:** *Brandy italiano*

   Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Brandy*

   La denominazione «*Brandy italiano*» è riservata al brandy ottenuto in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale.

2. **Descrizione della bevanda spiritosa**:

   a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

   - è ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino a meno di 94,8% vol., a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50% del tenore alcolico del prodotto finito;
   - invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1.000 litri;
   - con tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125g/hl di alcole a 100% vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;
   - con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
   - il titolo alcolometrico volumico minimo del *brandy* è di 36 % vol.;
   - non deve esservi aggiunta di alcole etilico diluito o non diluito;
   - non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;
   - può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

   b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

   - tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
   - tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.

   c) zona geografica interessata:

   L'intero territorio nazionale italiano.

   d) metodo di produzione della bevanda spiritosa:

   La denominazione «*Brandy italiano*» è riservata al prodotto ottenuto in Italia, da acquaviti di vino con aggiunta o meno di distillato di vino entrambi provenienti da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale. L'invecchiamento deve avvenire in magazzini ubicati nel

territorio nazionale in recipienti di quercia non verniciati né rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

Nella preparazione del «*Brandy italiano*» è consentita l'aggiunta di:

- zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito;
- caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
- sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 , ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.

e) titolo alcolometrico:

Per poter essere immesso al consumo il «*Brandy italiano*» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.

f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

La produzione del «*Brandy italiano*» è legata strettamente al territorio di origine ed è documentata in numerose testimonianze storiche. Per tradizione, è ottenuto mediante distillazione e/o ridistillazione, in Italia, delle materie prime:

- vino ottenuto da uve (vitis vinifera) raccolte e vinificate in Italia,
- acquavite di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,
- distillato di vino, ottenuto da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,
- taglio/assemblaggio tra acquavite di vino e distillato di vino.

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:

Per poter essere immesso al consumo, il «*Brandy italiano*» deve maturare, in regime di sorveglianza fiscale, per almeno 12 mesi in botti di legno di quercia o 6 se la capienza delle botti non è superiore a 1.000 litri.

h) nome e indirizzo del richiedente:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Via XX settembre , 20 - 00187 Roma.

11A12469
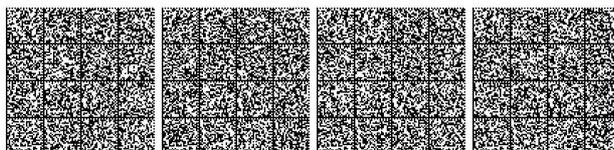
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pro Lavoro società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro lavoro Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 03359980962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Bruno Meroni, nato a Milano il 18 agosto 1959, domiciliato in Como, via Rubini n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12456

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centralpol società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», in Orbetello e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto, di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centralpol Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», con sede in Orbetello (Grosseto) (codice fiscale 91001630531) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Bruno Piccolotti, nato a Orbetello (Grosseto) il 16 ottobre 1950, domiciliato in Capalbio (Grosseto) in s.s. Aurelia n. 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12457

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Conf. Service soc. coop a r.l.», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conf. Service Soc. coop a r.l.», con sede in Pistoia (codice fiscale 01174850477) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Paolo Pagni, nato a Montecatini Terme (Pistoia) il 16 luglio 1961, ivi domiciliato in via Magnani, n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12458

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Effedi Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Gallarate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 254-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Effedi servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Gallarate (Varese) (codice fiscale 02380330122) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Bruno Meroni, nato a Milano il 18 agosto 1959, domiciliato in Como,via Rubini, n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12459

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edile Muratori di Pavia a responsabilità limitata », in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Società cooperativa Edile Muratori di Pavia a responsabilità limitata, con sede in Pavia (codice fiscale 00182870188) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Stefano Redaelli, nato a Milano il 25 maggio 1973, ivi domiciliato in via Gaetano Donizetti, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12460

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa dell' «Istituto IARD Franco Brambilla società cooperativa di ricerca» in breve «Istituto IARD», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 maggio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Istituto IARD Franco Brambilla società cooperativa di ricerca» in breve«Istituto IARD», con sede in Milano (codice fiscale 09529370158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13 aprile 1975, ivi domiciliato in via Monte Nero, n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12461

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.R.P. Audio Rent Professional - Società cooperativa» anche brevemente «A.R.P. società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa A.R.P. Audio Rent Professional - Società cooperativa - anche brevemente A.R.P. Società cooperativa, con sede in Milano (codice fiscale 03691760155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Antonio Magliona, nato a Benevento il 3 ottobre 1972, domiciliato in Paderno Dugnano (Milano), via Aurora, n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12462

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Lanificio di Soci - Società cooperativa», in sigla «Il Lanificio di Soci S.C.», in Bibbiena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 novembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 28 maggio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Il Lanificio di soci - Società cooperativa, in sigla Il Lanificio di soci S.C., con sede in Bibbiena (Arezzo) (codice fiscale 01801430511) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Roberto Passini, nato a Grosseto il 24 febbraio 1962, domiciliato in Firenze, in via Bolognese, n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12463

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.T. Trans società cooperativa (in sigla «F.T. Trans Soc. Coop.»)», in Alatri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «F.T. Trans società cooperativa (in sigla «F.T. Trans Soc. Coop.»)», con sede in Alatri (Frosinone) (codice fiscale 02257130605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (Matera) il 20 agosto 1964, domiciliato in Roma, Vicolo in Arcione, n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12464

DECRETO 7 settembre 2011.

Accoglimento delle dimissioni del commissario liquidatore della «Agro Zoo Food - Piccola società cooperativa», in Cassano allo Jonio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la Società Cooperativa «Agro Zoo Food – Piccola società cooperativa» con sede in Cassano allo Jonio (CS) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Giampiero Palopoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che l'avv. Giampiero Palopoli, così come i successivi commissari liquidatori nominati, si sono dimessi dall'incarico di commissario liquidatore e in ultimo l'avv. Sabrina Mirabelli, con nota pervenuta in data 1° agosto 2011, ha comunicato le dimissioni dall'incarico conferitogli con decreto ministeriale 19 giugno 2009;

Considerato altresì che dalla relazione datata 27 luglio 2010 il commissario liquidatore avv. Sabrina Mirabelli fa presente che la cooperativa in questione non risulta intestataria di beni immobili né di beni mobili registrati, inoltre l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1992 e contiene solo valori mobiliari ormai prescritti per legge.

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di non procedere alla sostituzione dell'avv. Sabrina Mirabelli dall'incarico di commissario liquidatore, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Sabrina Mirabelli, nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Agro Zoo Food – Piccola società cooperativa» con decreto ministeriale 19 giugno 2009 e, per le motivazioni sopra indicate , non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Agro Zoo Food – Piccola società cooperativa» con sede in Cassano allo Jonio (CS), già sciolta con decreto ministeriale 5 maggio 2004, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Ragusa nel giorno 24 agosto marzo 2011.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica dalle ore 12.30 alle ore 16.15, l'ufficio provinciale di Ragusa nel giorno 24 agosto 2011 non ha potuto svolgere i servizi relativi alla ricezione e lavorazione delle pratiche Docfa e Pregeo trasmesse telematicamente.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/200,1 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 settembre 2011

Il direttore regionale: SELLERI

11A12455

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nodo di Genova: potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole. Approvazione progetto definitivo (CUP B31B09000450006). (Deliberazione n. 8/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
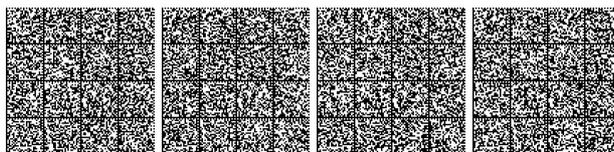
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 992 ha esteso il regime di non imponibilità IVA, ex art. 9, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti, o qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo programma delle infrastrutture strategiche», che all'allegato 1, ricomprende la voce «Hub portuale - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e nell'allegato 2, include - tra gli interventi concernenti la regione Liguria, nell'ambito del «Hub portuale - allacciamenti plurimodali Genova», la voce «Allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di Genova»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 84 (*G.U.* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare dell'intervento «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, all'allegato 2, la voce «Hub portuali - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia», «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri», con il medesimo costo di 1.807,6 milioni di euro;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 24 novembre 2010, n. 5421, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'approvazione, ai sensi dell'art. 166, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo del «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri» ed ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 17430, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha formulato osservazioni sull'argomento in esame;

Considerato che l'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 2009, include, nella tabella 1 «Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella tabella 2 «Opere da avviare entro il 2013»,: la manovra triennale 2009-2011", la voce «Hub portuali - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia»;

Considerato che sul predetto Allegato infrastrutture la Conferenza Unificata, in data 4 novembre 2010, ha espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo in esame prevede una nuova infrastruttura viaria di collegamento tra il porto di Voltri e il casello autostradale, che svolge la medesima funzione del collegamento esistente, potenziandone la capacità e collegando l'area portuale direttamente all'autostrada;

che il traffico che percorrerà la nuova strada sarà della medesima tipologia del traffico attuale, a destinazione portuale, composto in gran parte da mezzi di trasporto merci;

che il progetto del nuovo collegamento nasce dall'esigenza di rendere possibile l'attuazione del progetto di riorganizzazione predisposto dalle Ferrovie dello Stato, che intende potenziare il parco ferroviario con la realizzazione di nuovi raccordi con le linee ferroviarie interne ed esterne al porto di Voltri, la costruzione della nuova stazione per il servizio metropolitano e la traslazione della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia;

che lo stesso progetto consentirà il potenziamento infrastrutturale del porto di Genova - Voltri, migliorandone l'accessibilità e, conseguentemente, l'offerta di prestazioni portuali, con risvolti positivi per lo sviluppo del territorio;

che nel tratto prossimo al casello autostradale, la nuova strada è in rilevato, così come nella situazione attuale; il rilevato esistente viene opportunamente allargato, spostando verso l'esterno le rampe di collegamento con la viabilità dell'Aurelia;

che nel tratto successivo, il progetto prevede due viadotti in acciaio - calcestruzzo indipendenti affiancati, ciascuno con larghezza di carreggiata pari a 9,75 metri;

che è prevista la demolizione delle pile del viadotto esistente, al fine di realizzare una nuova strada priva di interferenze con l'area destinata alle Ferrovie dello Stato;

che l'Autorità Portuale di Genova, in qualità di Soggetto Aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni, il progetto definitivo dell'intervento e la relativa relazione;

che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stato pubblicato in data 20 dicembre 2008 sul quotidiano a diffusione regionale «Il Lavoro - la Repubblica Genova», sui quotidiani a diffusione nazionale «il Sole 24 ore» e «il Secolo XIX», all'Albo Pretorio del Comune di Genova, e sul sito informatico dell'Autorità Portuale;

che la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006 si è tenuta in data 16 marzo 2009;

che nel corso della seduta di Conferenza di servizi, la regione Liguria ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'intervento, così come da delibera di giunta regionale 27 febbraio 2009, n. 202;

che il progetto predetto, ai sensi della normativa regionale in materia, non deve essere sottoposto a procedura di V.I.A., come già indicato nella delibera n. 8472006 di approvazione del progetto preliminare e confermato nella nota della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, trasmessa dal Ministero istruttore con la citata nota 3 maggio 2011;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, acquisite le valutazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con nota prot. MBAC-DR-LIG decreto rettorale 0001874 del 18 marzo 2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che nella citata relazione trasmessa dall'Autorità portuale di Genova i progettisti, conformemente a quanto previsto dall'art. 166 comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, attestano la rispondenza del progetto definitivo «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri» al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso;

che per la risoluzione delle interferenze è stata seguita la procedura prevista dagli articoli 166, 170 e 171 del decreto legislativo n. 163/2006, e le osservazioni, le prescrizioni e/o proposte di modifica avanzate dai soggetti interferiti, nonché l'elenco delle interferenze e la tipologia dell'intervento di risoluzione sono riportate nella documentazione istruttoria;

che in particolare R.F.I. S.p.A., in qualità di Ente interferito, con nota 31 marzo 2009, n. DMA-DIGE/A0011/PQ009/0001154, ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, al progetto definitivo all'esame, prevedendo, tra l'altro, che la realizzazione attraverso le varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria siano regolate con apposita convenzione, con l'Autorità portuale di Genova;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali concernenti gli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli Enti istituzionali e dagli Enti e Società interferiti e ha proposto le prescrizioni e le osservazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato nell'Autorità portuale di Genova;

che il cronoprogramma di progetto fissa un tempo utile complessivo di 900 giorni continuativi dal giorno del verbale di consegna dei lavori;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento in esame ammonta a euro 35.080.197,45;

che l'incremento del costo complessivo dell'opera rispetto all'importo di 19,9 milioni di euro relativo al progetto preliminare approvato con delibera n. 84/2006 è stato determinato, in particolare, dal recepimento delle prescrizioni di cui alla citata delibera, di carattere tecnico, ambientale, archeologico e di tutela del patrimonio storico-artistico ed architettonico, nonché dall'inserimento di opere relative alla realizzazione delle strutture e degli impianti elettrici per la viabilità a raso;

che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista per 30 milioni di euro a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;

che, come risulta dalla nota di Autostrade per l'Italia S.p.A. trasmessa con la citata nota 3 maggio 2011 del Ministero istruttore:

l'opera è compresa tra gli interventi oggetto della Convenzione Unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 12 ottobre 2007, e approvata dalla legge n. 101/2008, per un importo massimo a carico del concessionario pari ai succitati 30 milioni di euro;

i termini e modalità di erogazione del citato contributo sono definiti con apposita convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A e il soggetto aggiudicatore dell'intervento;

che i restanti 5.080.179,45 euro sono a carico dell'Autorità Portuale di Genova e che tale importo è previsto nel capitolo di bilancio dell'Ente (n. U 15.110) alla voce: «Autofinanziamento con fondi sovrattassa».

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri».

1.2. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.3. Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto ivi indicato, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4. La documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali denominati Elaborato Piano particellare (2729 GEPD Rev 1 Tav.16 dis. 007), Elaborato procedure di esproprio (2729 GEPD Rev 1 - Tav.12).

2. *Ulteriori prescrizioni.*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere a questo Comitato, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, le convenzioni stipulate dall'Autorità portuale di Genova, rispettivamente, con Autostrade per l'Italia S.p.A., per definire i termini e le modalità di erogazione del citato contributo di 30 milioni di euro, e con RFI S.p.A per regolare la realizzazione delle varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 233
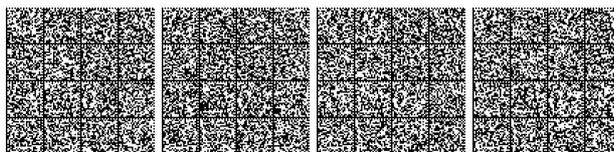
ALLEGATO *1*

Prescrizioni

1) Gli elaborati progettuali esecutivi siano integrati con una serie di prospetti e sezioni di scala adeguata per consentire a valutazione dell'impatto della nuova struttura in prossimità del nucleo abitato.

2) Siano campionate diverse tipologie di barriere antirumore con particolare preferenza per quelle che utilizzano materiale trasparente; sia inoltre verificata l'ipotesi che tali barriere siano collocate in modo da formare un continuum architettonicamente armonioso con la struttura del viadotto allo scopo di migliorarne l'impatto visivo sul territorio.

3) Occorrerà campionare tipologia e coloritura dell'intonaco per la nuova muratura che dovrà essere approntata per predisporre le opere che riguardano l'allargamento del tratto finale della sede stradale in uscita dal casello autostradale in prossimità dell'area verde di pertinenza della villa Podestà.

4) Sempre nel progetto esecutivo, siano ipotizzate sistemazioni a verde nell'ambito della sistemazione del tracciato viario a raso.

5) Siano previste opportune integrazioni con specie arbustive ed arboree tipiche dei luoghi, qualitativamente e quantitativamente idonee all'attenuazione dell'impatto visivo delle opere, in particolare nelle aree di pertinenza delle rotonde, in adiacenza alla viabilità del lungomare, in corrispondenza della viabilità di accesso al gate est e sul perimetro dell'area compresa tra il nuovo viadotto ed il distripark.

6) Sia curata la continuità formale degli interventi ed i raccordi con le preesistenze morfologiche e i strutturali soprattutto in corrispondenza delle modifiche previste in corrispondenza dell'Aurelia.

7) Sia prevista una colorazione dei manufatti in c.a. con l'uso di pigmenti in impasto (ad esempio ossidi nella gamma delle terre) trattandosi di opere previste in una realtà ambientale trasformata, ma in cui sono ancora presenti delle componenti naturali ed aree soggette a vincolo ambientale, monumentale ed archeologico.

8) Nelle barriere antirumore sia previsto l'inserimento di pannellature trasparenti, anche con forma convessa, al fine di ridurre l'impatto visivo delle nuove barriere antirumore dai punti panoramici e dalle adiacenti direttrici di percezione paesaggistica.

9) La colorazione delle barriere antirumore sia simile a quella prevista dalla soc. Autostrade per l'Italia per gli interventi di protezione acustica da realizzare nelle aree prossime al nuovo viadotto di accesso al bacino portuale.

10) Sia previsto un adeguato mascheramento durante i lavori delle aree di stoccaggio e di cantiere.

11) Il terreno di risulta delle demolizioni sia trasportato nelle apposite discariche e, in fase di predisposizione del progetto esecutivo, siano trasmessi al Servizio regionale Tutela del Paesaggio, idonei elaborati grafici che descrivano esaurientemente le sistemazioni del terreno di pertinenza e dei nuovi piazzali, le opere di arredo, la colorazione delle nuove strutture e l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici nonché il complessivo riassetto vegetazionale (con indicazione delle specie arboree ed arbustive da inserire), prevedendo in particolare la messa a dimora di verde su vasconi mobili nelle aree in cui sono previsti i parcheggi e le strade 1 e 2, nonché nelle aree di confine col «futuro limite impianti ferroviari».

12) Poiché tale opera comporterà una modifica alle geometrie e alla regolamentazione delle sottostanti strade cittadine, nell'ambito del progetto esecutivo dovranno essere concordate con il comune di Genova sia la segnaletica stradale che le isole di traffico e le cordolature rialzate.

13) Nel progetto esecutivo si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 142/2004, «disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare».

14) All'atto della dichiarazione di fine lavori, dovrà essere fornita al comune di Genova la seguente documentazione:

una relazione geologica e geotecnica di fine lavori;

una certificazione, a firma congiunta del consulente geologo incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

una documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento.

15) Deve essere considerata attentamente la percezione attiva e passiva dei manufatti e del paesaggio (oltre che per gli aspetti propri della tutela paesaggistica oggetto di valutazione autonoma anche sotto il profilo del possibile danno patrimoniale indotto), con particolare riferimento alle visuali pubbliche ed agli affacci delle vicine residenze; a tale proposito devono essere verificate ed approfondite nelle successive fasi esecutive, anche in accordo con le indicazioni delle competenti Soprintendenze, le soluzioni relative alla mitigazione dei manufatti.

16) Le indicazioni progettuali del progetto esecutivo devono essere raccordate con quelle del Nodo Ferroviario di Genova sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e dimensionali, con particolare riguardo alle previsioni relative alla traslazione della SS. Aurelia a mare, allo scopo di garantire, a regime, la realizzazione di un adeguato svincolo di raccordo fra la futura sede Aurelia e l'accesso urbano all'autostrada; nelle more di tale realizzazione può essere ammissibile una soluzione provvisoria, come indicata dagli elaborati progettuali prodotti, alla condizione tuttavia di integrare gli stessi con la previsione di una corsia dedicata per l'accesso all'autostrada dalla viabilità urbana proveniente da levante.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (presc. 1-4).

La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Liguria (presc. 5-11).

La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Genova (presc. 12-16).

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo,

con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

11A12717

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Area «Dal Molin» (Vicenza): modifica delibera CIPE n. 5/2009. Revoca finanziamento della pista aeroportuale e finanziamento intervento a prevalente vocazione ambientale e nuova sede del museo aeronautico. (Deliberazione n. 15/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che, modificando l'art. 18, comma 1, lettera b-*bis* del sopra citato decreto legge n. 185/2008, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e ne determina la dotazione finanziaria;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate», con la quale questo Comitato, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo, nel rispetto del criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale questo Comitato, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della citata delibera n. 166/2007, ha aggiornato la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*G.U.* n. 121/2009), con la quale questo Comitato, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, ha disposto una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 5 (*G.U.* n. 225/2009), con la quale questo Comitato ha approvato, tra l'altro, il finanziamento di 11,5 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture, nell'ambito della quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord, per il rifacimento e la rototraslazione della pista dell'aeroporto civile Dal Molin in Vicenza, individuato quale intervento di compensazione a seguito della richiesta delle Autorità civili e militari degli Stati Uniti d'America relativa all'ampliamento dell'insediamento militare americano nella predetta area dell'aeroporto civile Dal Molin di Vicenza;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato, per effetto della riduzione di 4.990,7 milioni di euro della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, ha ulteriormente ridotto le assegnazioni FAS di cui alle delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla medesima delibera n. 1/2001, che prevede una diminuzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale da 250,6 milioni di euro a 200,6 milioni di euro;

Vista la nota 2 maggio 2011, n. 17221, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l'altro, l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della riprogrammazione dei fondi destinati all'aeroporto «Dal Molin» di Vicenza di cui alla richiamata delibera n. 5/2009, da destinare ad altro intervento a prevalente vocazione ambientale nonché alla realizzazione della nuova sede del museo aeronautico nel sedime del citato aeroporto;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha sottolineato che sussistono interventi in corso ancora non interamente finanziati ed esigenze prioritarie che, considerata la ridotta dotazione del Fondo infrastrutture, possono essere soddisfatte solo parzialmente;

Vista la nota consegnata il 4 maggio, nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ha espresso parere favorevole in merito alla proposta sopra citata;

Vista la nota 5 maggio 2011, n. 18403, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria inerente la succitata proposta;

Considerato che il consiglio comunale di Vicenza, come riportato nell'ordine del giorno n. 1, presentato al Comune il 13 aprile 2010, ha ritenuto che l'intervento di rifacimento e rototraslazione della pista aeroportuale nell'ambito dell'area «Dal Molin» in Vicenza, appare non più rispondente all'interesse pubblico e non strategico per la città;

Considerato che il Piano di assetto del territorio approvato il 26 agosto 2010 con determinazione della Conferenza di servizi regionale, prevede tra l'altro, per l'area «Dal Molin» di cui alla citata delibera CIPE n. 5/2009, la classificazione a «vegetazione in ambito urbano e nel territorio aperto» e a «dispositivo di filtro e mitigazione - barriere antropiche» per la riduzione delle azioni di disturbo esercitate dalle funzioni di base militare e piattaforma di atterraggio della nuova base militare statunitense;

Considerato che lo studio di prefattibilità, corredato di preventivo sommario di spesa e cronoprogramma, elaborato dal Comune di Vicenza nel mese di maggio 2011, illustra le attività per la riconversione dell'area «Dal Molin»;

Considerato che la realizzazione dell'intervento di recupero e riqualificazione ambientale proposto, comprensivo della bonifica bellica e ambientale, ha un costo di 10,5 milioni di euro e che la realizzazione del museo aeronautico ha un costo di 1,0 milioni di euro;

Ritenuto conseguentemente di dover revocare il finanziamento di 11,5 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, assegnato con la citata delibera n. 5/2009 e di finanziare la realizzazione del nuovo citato intervento, a prevalente vocazione ambientale, con realizzazione della nuova sede del museo aeronautico nel sedime del citato aeroporto, imputando il medesimo importo di 11,5 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Acquisito in seduta, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'assenso del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento, posta a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri presenti;

Ritenuto di dover accogliere la proposta in esame, al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di finanziamento segnalate, procedendo con l'adozione della presente delibera, che sarà trasmessa alla Conferenza Stato - Regioni per il previsto parere ai fini del successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione;

Delibera:

1. *Revoca finanziamento.*

È revocato il finanziamento di 11,5 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture assegnato con la delibera di questo Comitato n. 5/2009, richiamata in premessa, per la realizzazione dell'intervento «Rifacimento della pista aeroportuale e sua rototraslazione da collocare nell'ambito dell'area Dal Molin in Vicenza». Le succitate risorse rientrano nella disponibilità del Fondo infrastrutture.

2. *Assegnazione finanziamento.*

2.1. Per la realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza è assegnato al Comune di Vicenza il finanziamento di 11,5 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

2.2. L'erogazione del finanziamento di cui al punto 2.1 è subordinata:

alla sottoscrizione di apposito Protocollo d'intesa, che coinvolga tutte le strutture civili e militari interessate all'opera, indichi la procedura di trasferimento dell'area dal Demanio al Comune e precisi i compiti delle Amministrazioni interessate;

alla sottoscrizione dell'atto di concessione dell'area al Comune.

2.3. L'erogazione delle risorse di cui al precedente punto 2.1 sarà disposta secondo le modalità di seguito trascritte e comunque compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS:

20 per cento quale anticipazione all'atto della concessione dell'area da parte dell'Agenzia del Demanio al Comune di Vicenza;

25 per cento su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento di quanto anticipato;

25 per cento su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento di quanto anticipato con le precedenti due rate;

25 per cento su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento di quanto anticipato con le precedenti tre rate;

5 per cento su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

2.4. A conclusione dei lavori di realizzazione del suddetto intervento, le eventuali economie realizzate sul contributo a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale assegnato con la presente delibera verranno recuperate alle disponibilità del Fondo stesso.

2.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato alle varie opere finanziate con le predette risorse dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante le opere stesse.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 298

11A12718

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2009. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica (legge n. 548/1993). (Deliberazione n. 20/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando sul Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente l'importo di 4.390.000 euro da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5 (*G.U.* n. 207/2010) e in particolare la tabella allegata concernente il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2009 che destina, fra l'altro, la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, nell'ambito dell'accantonamento complessivo ivi disposto da ripartire sulla base di successive proposte del Ministro della salute;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 (*G.U.* n. 70/2009), che, nell'approvare il riparto delle risorse destinate alle finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera di questo Comitato l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista la nota del Ministero della salute del 12 agosto 2010, n. 27423, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma complessiva di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2009, di cui una quota di 3.100.000 euro è destinata all'assistenza specifica e una quota di 1.290.000 euro è destinata al finanziamento di progetti di ricerca valutati positivamente dalla citata Commissione da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Tenuto conto che, nella detta proposta, il riparto delle risorse relative all'assistenza è stata effettuata in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Vista l'intesa sulla proposta di riparto sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 123/CSR);

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale 2009 di parte corrente, pari a 4.390.000 euro, destinate alla prevenzione e cura della fibrosi cistica con la delibera CIPE n. 5/2010, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la quota di 3.100.000 euro per le finalità di assistenza specifica come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

La quota di 1.290.000 euro, destinata alla ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica, sarà assegnata con successiva delibera di questo Comitato per il fiananziamento di progetti di ricerca valutati positivamente dalla Commissione nazionale della ricerca sanitaria richiamata in premessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 258

ALLEGATO

FSN 2009 - RIPARTIZIONE RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)

REGIONE	DATI		QUOTA ATTIVITA' DI ASSISTENZA (in euro)		
	NUMERO PAZIENTI (dati 2004)	*POPOLAZIONE RESIDENTE*	*QUOTA PAZIENTI*	*QUOTA POPOLAZIONE*	*TOTALE*
			a	b	c=a+b
PIEMONTE	283	4.401.266	121.208	128.405	249.613
LOMBARDIA	670	9.642.406	286.959	281.314	568.273
VENETO	424	4.832.340	181.598	140.982	322.580
LIGURIA	91	1.609.822	38.975	46.966	85.941
EMILIA ROMAGNA	243	4.275.802	104.076	124.745	228.821
TOSCANA	240	3.677.048	102.791	107.277	210.068
UMBRIA	38	884.450	16.275	25.804	42.079
MARCHE	98	1.553.063	41.973	45.310	87.283
LAZIO	433	5.561.017	185.452	162.241	347.693
ABRUZZO	83	1.323.987	35.549	38.627	74.176
MOLISE	18	320.838	7.709	9.360	17.069
CAMPANIA	306	5.811.390	131.059	169.545	300.604
PUGLIA	270	4.076.546	115.640	118.932	234.572
BASILICATA	62	591.001	26.554	17.242	43.796
CALABRIA	132	2.007.707	56.535	58.574	115.109
SICILIA (*)	228	2.559.606	97.647	74.676	172.323
TOTALE	**3.619**	**53.128.289**	**1.550.000**	**1.550.000**	**3.100.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata effettuata la ritenuta di legge (49,11 %) sui parametri Pazienti e Popolazione residente.
I dati precedenti la ritenuta sono di 448 pazienti e di 5.029.683 residenti.

11A12719

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 21 settembre 2011.

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. *a)* del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

Visto l'art. 30-*bis* del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso;

Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 50-*bis* del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;

Visto l'art. 55-*quater* del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l'altro, di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi;

Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione è di competenza dell'ISVAP;

Rilevato che nell'ambito della previdenza complementare vi sono forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni direttamente;

Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadano sotto il disposto dell'art. 55-*quater* del decreto n. 198/2006;

Rilevata la necessità di dettare, per quanto di propria competenza, disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, in conformità all'art. 30-*bis* del decreto n. 198/2006;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno 2011;

ADOTTA
le seguenti Disposizioni:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. *a)* del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;

b) «erogazione diretta delle prestazioni»: l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;

c) "discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;

d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

Art. 2.
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione le condizioni di accesso e la contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 30-*bis*, comma 1, lett. *a)* e *b)* del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni dì accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.

2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle farine pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

Art. 3.

Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica

1. Ai sensi dell'art. 30-*bis*, comma 1, lett. *c)* del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che eroghino direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute più opportune.

7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4.

Art. 4.

Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sula proprio sito internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

Art. 5.

Relazione della COVIP

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni.

Art. 6.

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le presenti Disposizioni sono pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet dell'Autorità ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il Presidente: FINOCCHIARO

11A12690

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE 24 giugno 2011.

Istanze e servizi INPS - Presentazione telematica in via esclusiva - Decorrenza. (Determinazione n. 277).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», concernente misure per contrastare la crisi, per il rilancio e il sostegno all'economia che, in particolare, all'art. 38 prevede:

che gli enti eroganti prestazioni agevolate comunichino all'INPS i dati dei percettori, nei termini e con le modalità tecniche previste dall'Istituto, (commi 1 e 3);

l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione delle denunce, istanze, atti, versamenti mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata, (comma 5);

Visto il Piano E-Government 2010 (gennaio 2009) che sottolinea l'importanza di effettuare interventi di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture, per ridurre il «digital divide» e migliorare l'accessibilità dei servizi, al fine di realizzare la digitalizzazione e l'automazione completa dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini e, in particolare, prevede, nell'Obiettivo n. 20 relativo alla dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore dei processi documentali totalmente informatizzati entro il 2012;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 sulla riforma del CAD, nel quale in particolare (art. 4) si prescrive che «la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese»;

Viste le determinazioni presidenziali n. 75 del 31 luglio 2010 e n. 127 del 15 aprile 2011 con le quali è stata definita la schedulazione delle procedure telematiche necessarie all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativamente alle istanze di servizio riportate negli allegati alle suddette determinazioni;

Considerato che la telematizzazione in atto delle domande di servizio ha dato buoni risultati e consentito di migliorare i processi produttivi e di alleggerire i carichi di lavoro nelle fasi di acquisizione e istruttoria della documentazione di input;

Ritenuto di proseguire nell'estensione della telematizzazione a tutte le istanze di servizio che devono essere presentate all'Istituto, consentendo in tal modo di poter utilizzare le risorse su attività ad alto valore tecnico-consulenziale;

Vista la relazione del direttore generale predisposta sull'argomento;

Su proposta del direttore generale;

Tenuto conto delle modifiche/integrazioni richieste quali supplemento di istruttoria;

Determina:

1) L'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all'INPS.

2) La presentazione telematica in via esclusiva delle singole istanze secondo il calendario di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

3) Di dare mandato al direttore generale di disporre, con propri atti, in relazione agli specifici prodotti, specifiche modalità esecutive ed il relativo periodo transitorio, che dovrà concludersi, in ogni caso, entro il 31 luglio 2012; ferma restando l'esclusività del ricorso al canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio

4) Di pubblicare la presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web dell'Istituto nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sui principali quotidiani nazionali.

5) Di monitorare trimestralmente l'attività relativa all'utilizzazione esclusiva del canale telematico.

6) Di impegnare il direttore generale a rendicontare con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione della presente determinazione.

La presente determinazione viene inviata ai Ministeri vigilanti.

Roma, 24 giugno 2011

Il Presidente: MASTRAPASQUA
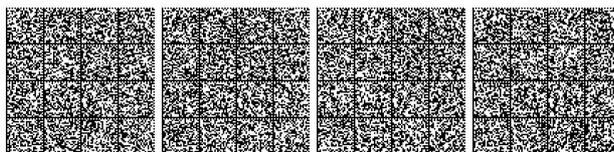
ALLEGATO 1

ISTANZE E SERVIZI INPS - PRESENTAZIONE TELEMATICA IN VIA ESCLUSIVA
- DECORRENZA -

PRESENTAZIONE TELEMATICA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA IN G.U.
Iscrizioni e variazioni aziende
Iscrizioni e variazioni aziende agricole
Accentramento contributivo
Ricorsi amministrativi
Agevolazioni contributive ex articolo 2, commi 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Agevolazioni contributive ex articolo 7 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33
Differimento del versamento contributivo per ferie collettive-DM
Iscrizione alla Gestione Separata
Iscrizioni e variazioni lavoratori autonomi agricoli
Iscrizioni e variazioni dei rapporti di lavoro domestico
Sospensione e sgravio per calamità naturale da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Dichiarazioni di Responsabilità ICLAV (permanenza e iscrizione liste collocamento), ICRIC (stato di ricovero a titolo gratuito) , ACC AS/PS (residenza stabile e continuativa in Italia)
Variazioni contributive su estratto conto
Indennità di mobilità ordinaria e anticipazione
Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e Assegni al Nucleo Familiare
Certificazioni ISE/ISEE
Cure termali

PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL' 1 SETTEMBRE 2011
Autorizzazione ai versamenti volontari (con esclusione dei lavoratori domestici)
Conto individuale - Riscatti
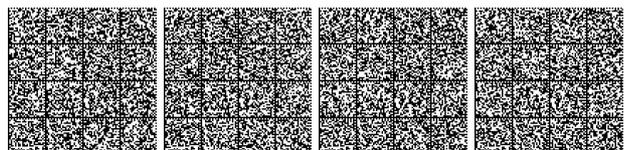
PRESENTAZIONE TELEMATICA DAL 30 SETTEMBRE 2011
Ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, ricostituzioni: documentali, contributiva, reddituali)
Pensioni di anzianità e vecchiaia
Pensioni e assegni sociali
Pensioni/Assegni di Invalidità ed Inabilità
Pensioni ai superstiti - reversibilità

PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL' 1 OTTOBRE 2011
Visita medica di controllo
Tutela maternità obbligatoria lavoratori dipendenti ed autonomi
Trattamenti di famiglia (autorizzazioni ANF e ANF ai lavoratori parasubordinati e assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
Congedo parentale lavoratori dipendenti ed autonomi
Assegno integrativo di indennità di mobilità

PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL' 1 NOVEMBRE 2011
Agevolazioni contributive ex articolo 8 della legge n. 407 del 1990 e ex articolo 8 comma2 e art.25 comma 9 della legge n. 223 del 1991

PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL' 1 GENNAIO 2012
Dilazione amministrativa
Sospensione e sgravio per calamità naturale da parte delle aziende agricole
Sospensione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito
Cessione dei crediti da parte degli Enti morali
Rriduzione delle sanzioni civili
Rimborso dei contributi
Compensazione contributiva e auto conguaglio
Dichiarazione di riduzione nell'edilizia
Variazione inizio attività degli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione commercianti
Sgravio della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito
Rimborso o accredito trimestrale da parte dei datori di lavoro domestico
Riduzione contributiva ex articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Pensioni ai superstiti - indirette
Pensioni di Invalidità specifica autoferrotranvieri
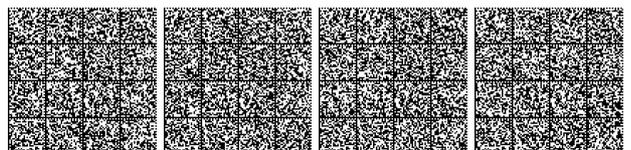
PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL' 1 GENNAIO 2012
Pensioni di Inidoneità al servizio Ferroviario in genere
Pensioni di invalidità / inabilità in Convenzioni Internazionali - Assegni di invalidità
Pensioni di invalidità / inabilità in Convenzioni Internazionali - Pensioni di inabilità
Pensioni dirette in Convenzioni internazionali - Pensioni di vecchiaia/anzianità
Pensioni ai superstiti in Convenzioni internazionali - Pensioni Indirette
Pensioni ai superstiti in Convenzioni internazionali - Pensioni di reversibilità
Contratti di solidarietà ed integrazione salariale (ordinaria e straordinaria)
Indennità di disoccupazione agricola ed assegno al nucleo familiare
Trattamenti di famiglia (assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici ed assegni familiari ai piccoli coltivatori diretti)
Indennità di disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera e lavoratori rimpatriati UE ed extra UE
Congedo straordinario per assistenza disabili (art.42, c. 5 Dlg 151/2001)

PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL' 1 APRILE 2012
Ammortizzatori in deroga (CIG e Mobilità)
Trattamento economico previdenziale per donatori di sangue / midollo e soccorso alpino
Rimpatrio e trattamento di richiamo alle armi
Trattamenti speciali di disoccupazione edile
Tutela maternità gestione separata (Congedo di maternità obbligatorio lavoratori iscritti alla gestione separata e congedo parentale collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata)
Assegno per congedo matrimoniale
Permessi per assistenza disabili (legge n. 104/1992, art. 33)
Prestazioni antitubercolari e ANF
Indennità di disoccupazione ordinaria requisiti ridotti e assegno al nucleo familiare
Indennità lavoratori sospesi
Fondi di garanzia - Interventi per liquidazione TFR e crediti diversi, per posizione previdenziale complementare, per TFR esattoriali
Malattia (pagamento diretto). Tutela della degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione Separata e Tutela della malattia a favore dei CO. CO. PRO. e categorie assimilate

11A12779
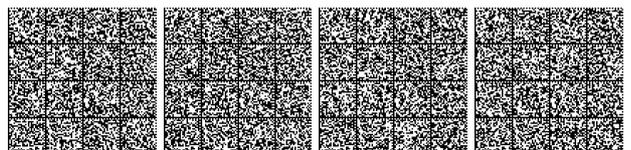
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 settembre 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Mario Rigli, in via XXVII Aprile n. 19 - 52028 Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Tel. 055973130 - 3313014854.

11A12780

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento di sede della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene approvato il trasferimento della sede della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore da Torino a Roma.

11A12025

Assunzione della nuova denominazione dell'Arciconfraternita di S. Cristoforo e Compagnia della Misericordia, in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, l'Arciconfraternita di S. Cristoforo e Compagnia della Misericordia, con sede in Venezia ha assunto la denominazione di «Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia», con sede in Venezia.

11A12026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata da Federazione Provinciale CC.DD. Caserta; Confederazione Italiana Agricoltori Caserta; Unione Provinciale Agricoltori Caserta, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Casavecchia di Pontelatone» e l'approvazione del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.
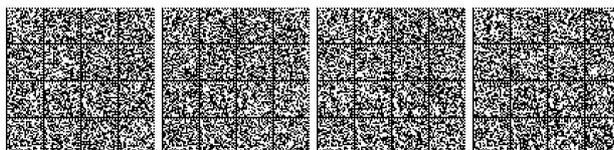
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “CASAVECCHIA DI PONTELATONE”

Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone " è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e riserva.

Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
“Rosso” e “riserva” : Casavecchia n. minimo 85%; possono concorre altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Campania, fino a un massimo del 15%;

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino DOC “Casavecchia di Pontelatone” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Fisicamente i confini sono così individuati:
Partendo da nord dall’intersezione tra il limite amministrativo del comune di Ruviano e la strada comunale San Domenico in località Composto, si prosegue in direzione Sud, fino al centro abitato di Ruviano. Da qui si prosegue con la ex strada statale 87 e successivamente con la Strada Provinciale Castel Campagnano – Piana di Monte Verna fino all’incrocio con la ex strada Statale 87. Da detto incrocio si prosegue verso Ovest con la Strada Provinciale 264 Piana di Monte Verna – Trifilisco fino in località Barignano, Taverna Nuova, raggiungendo successivamente il confine amministrativo dei comuni di Pontelatone, Formicola, di nuovo Pontelatone, Liberi, Chiazzo e Ruviano terminando con il ricongiungimento con la strada comunale San Domenico in località Composto.

Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Casavecchia di Pontelatone” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle e/o umidi e/o non sufficientemente soleggiati.

Densita' di impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono rispondere a moderne tecniche colturali e prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 ceppi. Per I nuovi impianti e reimpianti è vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni pratica di forzatura e altresì consentito effettuare irrigazioni di soccorso, prevedendo impianti di irrigazione.

Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.
La produzione massima di uve ammesse per i vini "Casavecchia di Pontelatone" per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

DENOMINAZIONE	PROD. MAX UVA/HA TON.	TITOLO ALCOL. MIN. NAT. (VOL%)
CASAVECCHIA DI PONTELATONE		
ROSSO	9	11,50
RISERVA	9	12,00

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinante alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Casavecchia di Pontelatone devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purchè le resa unitaria non superi per più del 20 % i limiti stessi. Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine.
La Regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformità alle norme di legge.

Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche varietali e territoriali.

Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Casavecchia di Pontelatone" possono essere effettuate nell'ambito dell'intera provincia di Caserta.

Arricchimento.
L'aumento del titolo alcolometrico è consentito ai sensi delle norme vigenti e solo per la tipologia rosso.

Resa uva/vino.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 5% del vino totale finito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

Invecchiamento.
lì vino a denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di due anni di cui almeno uno in legno. Per la tipologia “riserva” l’invecchiamento deve essere di non meno di tre anni di cui almeno 18 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo Novembre dell’anno della vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: Rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento
odore: intenso, persistente, caratteristico
sapore: secco, sapido, giustamente tannico, morbido e di corpo
titolo alcolometrico volumico minimo totale: rosso 12,50% Vol, riserva 13,00%Vol.
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.

È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione
E’ vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “selezionato” e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “masseria” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Comunitarie e Nazionali in materia.

La menzione “vigna” o I suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, purchè sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Doc “Casavecchia di Pontelatone” deve figurare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino Doc “Casavecchia di Pontelatone” la specificazione di tipologia “riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Casavecchia di Pontelatone”.

Articolo 8.
Confezionamento
Il vino a Doc “Casavecchia di Pontelatone” deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri. I recipienti devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l’abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio. E’ ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0.200 litri il tappo a vite e/o strappo.

11A12024

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-227) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
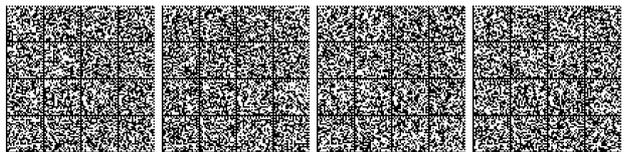
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00